

STATUTO

- Art. 1. Costituzione e denominazione

a) Per iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina è costituita la fondazione denominata "Fondazione dell'Avvocatura Messinese".

Una volta effettuata l'eventuale iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del d. lgs. n. 117/2017, la denominazione della Fondazione sarà "Fondazione dell'Avvocatura Messinese - ETS".

b) La fondazione è ente di diritto privato ed ha durata a tempo indeterminato.

- Art. 2. Sede

a) La fondazione ha sede legale in Messina, via Giacomo Venezian n. 43, presso il Dipartimento Cultura e Servizi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che ne determinerà condizioni e limiti di utilizzo.

b) Per l'esercizio della sua attività la fondazione può avvalersi di sedi amministrative, uffici e altre unità locali, in Messina o altrove, la cui istituzione, modifica e/o soppressione sono demandate alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione

- Art. 3 Scopi

La fondazione non ha finalità di lucro, è apolitica e aconfessionale, ed opera come ente non profit ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;" (art. 5, comma 1 lettera d, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

b) "formazione universitaria e post-universitaria" (art. 5, comma 1 lettera g, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

c) "ricerca scientifica di particolare interesse sociale" (art. 5, comma 1 lettera g, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)..

d) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale" (art. 5, comma 1 lettera i, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)..

Nell'ambito dei detti scopi in particolare la fondazione intende:

- promuovere e aggiornare la cultura giuridica e forense, anche avuto riguardo alle vicende previdenziali che connotano

la professione dell'avvocato;

- valorizzare l'avvocatura, avuto riguardo sia agli aspetti sociali che a quelli professionali che la connotano;
- divulgare e sostenere i diritti di difesa della persona;
- promuovere la formazione, l'aggiornamento e l'informazione professionale degli avvocati e dei praticanti avvocati;
- organizzare iniziative di studio e di ricerca in campo didattico e scientifico nei diversi rami del diritto;
- supportare il Consiglio dell'Ordine di Messina per la realizzazione e l'attuazione dei programmi e delle iniziative di aggiornamento e formazione permanente e di orientamento professionale;
- perseguire tutti gli altri scopi che saranno valutati - nel tempo - di interesse dell'avvocatura.

c) Per realizzare gli scopi succitati, e tutti gli altri che saranno via via individuati, la fondazione assume iniziative dirette, tra l'altro, a:

- costituire centri di studio e di ricerca;
- compiere indagini e sondaggi;
- realizzare, in proprio o in collaborazione con altri soggetti, lezioni, convegni, conferenze, seminari, dibattiti, iniziative e corsi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento professionale giuridico e forense, all'avviamento alla professione e all'orientamento professionale;
- costituire corsi di alta formazione giuridica - forense;
- divulgare con ogni mezzo, anche tramite stampa, gli atti di convegni, corsi e seminari, nonché i risultati di studi o ricerche compiuti;
- realizzare riviste con cadenza periodica, nonché ogni altra iniziativa cartacea, audiovisiva, multimediale o digitale;
- promuovere e realizzare iniziative per la diffusione della cultura giuridica e la conoscenza del diritto;
- costituire e gestire biblioteche, emeroteche e videoteche, nonché strumenti informatici e telematici;
- istituire borse di studio su temi afferenti alla cultura giuridica e forense;
- promuovere, finanziare, patrocinare manifestazioni culturali inerenti agli scopi istituzionali;
- partecipare a selezioni, concorsi o bandi di gare pubbliche e/o private, anche in ambito comunitario o extracomunitario, allo scopo di ottenere finanziamenti e contributi;
- dotarsi di un proprio sito internet, di una propria rivista digitale e curare la pubblicazione su supporto telematico e multimediale di dispense, libri, riviste di interesse giuridico, nonché promuovere lo sviluppo di software specializzati o applicazioni informatiche;
- ogni altra iniziativa idonea a perseguire gli scopi istituzionali.

d) Per il conseguimento dei suoi scopi la fondazione si avvale di personale e può concludere contratti di lavoro, di con-

sulenza o di collaborazione autonoma.

e) La fondazione può compiere qualsiasi operazione, stipulare accordi o convenzioni con enti pubblici e privati, acquisire immobili in proprietà o altro diritto reale, in locazione, leasing o comodato, da utilizzare quale sede legale o amministrativa, o come sede delle attività già previste dal presente statuto o di quelle che saranno successivamente individuate, cooperare con altri enti, partecipare a società, consorzi, associazioni, che perseguano finalità analoghe a quelle istituzionali, aprire conti correnti, effettuare depositi bancari o postali, investire i proventi della sua attività e porre in essere ogni atto idoneo a favorire l'attuazione dei suoi fini.

- Art. 4 Entrate

Le entrate della fondazione sono costituite da:

- redditi derivanti dal patrimonio;
- quote, fondi di dotazione o conferimento e contributi - anche occasionali - dei fondatori e dei sostenitori;
- contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed extracomunitari;
- liberalità , legati, eredità ed erogazioni provenienti da terzi;
- proventi derivanti dalle proprie attività.

- Art. 5 Patrimonio

a) Il patrimonio della fondazione è costituito dalle somme conferite dal Fondatore a tale titolo, pari ad euro 30.000 (trentamila); dai beni facenti parte della dotazione iniziale, costituenti il fondo di dotazione; da tutti i beni di cui essa è titolare e da ogni altro diritto o rapporto che ad essa facciano capo.

b) Il consiglio di amministrazione della fondazione cura che i proventi e i beni attribuiti alla fondazione, con vincoli di destinazione, siano utilizzati in conformità alle indicazioni del disponente e cura altresì che ogni esercizio si chiuda sempre senza disavanzo.

- Art. 6 Organi

a) Sono organi della fondazione:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- uno o più Vicepresidenti secondo quanto stabilito al momento della nomina;
- il Segretario del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- il Tesoriere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- il revisore dei conti;

Tutte le cariche in seno ai predetti organi sono onorifiche.

b) I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione vengono nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvo-

cati di Messina, (in seguito anche COA) in numero non inferiore a cinque e non superiore a 13.

I componenti potranno essere scelti anche tra i componenti del C.O.A.. Il C.O.A., contestualmente all'indicazione dei componenti, nomina tra essi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

c) Di ciascuna riunione degli organi collegiali della fondazione viene redatto verbale, predisposto dal segretario e sottoscritto dal segretario stesso e da chi la presiede.

- Art. 7 Presidente.

a) Il Presidente è il legale rappresentante della fondazione, per la quale ha il potere di stare in giudizio.

b) In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci - assumendone tutti i poteri - il vice presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

c) Il Presidente:

- può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti;

- convoca e presiede il C.d.A. della fondazione;

d) Il Presidente, inoltre:

- sottoscrive tutti gli atti e le delibere della fondazione e degli organi collegiali e ne cura l'attuazione;

- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo, secondo competenza, al Consiglio di Amministrazione;

- cura l'osservanza del presente statuto;

- appone le firme di traenza e di girata sugli assegni emessi dalla Fondazione o a questa intestati.

Art. 8 Consiglio di Amministrazione

a) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da cinque a tredici, La scelta del numero e la designazione di tutti i membri spettano al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, che potrà procedere alla nomina anche scegliendo tra i propri componenti.

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione:

- il Presidente;

- il Vice Presidente che sostituisce - in tutti i poteri e le prerogative - il Presidente, per il caso di impedimento o di assenza di quest'ultimo, ovvero da questi delegato;

- il Segretario;

- il Tesoriere;

- gli altri Consiglieri nominati dal COA;

Se un componente del Consiglio di Amministrazione cessa per qualsiasi motivo dalla carica, viene nominato in sua sostituzione dal C.O.A. altro soggetto che resta in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti. Fino a tale sostituzione il Consiglio di Amministrazione opera con pieni poteri con i componenti in carica.

b) I componenti del Consiglio di Amministrazione della fondazione restano in carica per un periodo corrispondente alla

durata del mandato del Consiglio dell'Ordine che li ha nominati e comunque sino a quando viene nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione da parte del C.O.A. insediatosi a seguito di nuove elezioni, e sono rinominabili senza limite di cumulo dei mandati.

Nel periodo intercorrente tra la data di indizione delle elezioni per il rinnovo del C.O.A. e l'insediamento del nuovo C.O.A., il C.d.A. della Fondazione potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

c) Spetta al Consiglio di Amministrazione della fondazione: determinare, d'intesa con il C.O.A., gli indirizzi a cui si devono attenere le attività della fondazione; approvare entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo di ogni anno solare, con la relazione tecnica del Tesoriere e quella sulla attività svolta, e il conto preventivo dell'anno in corso, deliberare, ove lo ritenga opportuno, sugli atti di straordinaria amministrazione; nominare i liquidatori.

Gli atti di acquisto o vendita di beni immobili o del valore superiore ad euro 10.000 (diecimila) richiedono la preventiva autorizzazione con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Tutti gli atti deliberati devono avere idonea copertura di bilancio.

Gli atti succitati dovranno essere immediatamente trasmessi (a cura del Segretario) al Revisore dei conti, per l'acquisizione del relativo parere, e da quest'ultimo - nei quindici giorni successivi al rilascio del parere - al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per l'approvazione. Entro i successivi sette giorni il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dovrà curarne l'inoltro al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina.

d) Il Consiglio di Amministrazione della fondazione deve essere convocato in seduta ordinaria almeno una volta all'anno; in seduta straordinaria, ogni qual volta il presidente della fondazione lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta scritta, con indicazione dei temi da inserire all'ordine del giorno, da almeno quattro componenti del C.d.A.. La convocazione in seduta straordinaria, sottoscritta congiuntamente dal presidente e dal segretario con comunicazione scritta contenente gli argomenti da trattare, deve essere inviata a ciascun componente del C.d.A. a mezzo PEC, almeno sette giorni prima della seduta.

e) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione della fondazione sono valide se è presente almeno un terzo dei componenti aventi diritto di voto in prima convocazione e, in seconda convocazione, quale che sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e con votazione palese; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

f) Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. In caso di assenza

viene sostituito dal componente del C.d.A. della Fondazione, presente, più giovane per iscrizione all'Albo degli Avvocati;

g) Possono partecipare alle riunioni del Consiglio, se invitati dal Presidente della Fondazione, ma senza diritto di voto, i Presidenti delle Associazioni Forensi accreditate al Congresso Nazionale Forensi. In nessun caso i presidenti delle associazioni forensi concorrono alla determinazione del quorum costitutivo o deliberativo;

h) Il Presidente può invitare anche i presidenti delle associazioni forensi non accreditate al Congresso, le quali - anch'esse senza diritto di voto - non concorrono alla determinazione del quorum costitutivo o deliberativo.

Art. 9 Revisione dei conti

Il C.O.A. di Messina, quale fondatore, nomina il revisore dei conti e ne sostiene i costi ove esistenti.

Il Revisore viene nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina tra avvocati che possiedano la specifica qualifica di revisori contabili e l'iscrizione al relativo registro. Dura in carica per la stessa durata del C.d.A. e comunque fino alla nomina del nuovo Revisore.

b) Il Revisore, quale organo di controllo, controlla la regolare tenuta della contabilità e la conformità della gestione alla legge, allo statuto e ai regolamenti della fondazione.

Art. 10 Fondatore

E' fondatore il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina.

Art. 11 Dipartimenti

Il C.d.A. potrà istituire dipartimenti in materie che riterrà di particolare interesse, aventi funzioni consultive e propositive in materia culturale, didattica e tecnica delle attività della Fondazione, disciplinandone il funzionamento.

Art. 12 Revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dipartimenti

La revoca dei componenti del C.d.A. e dei Dipartimenti compete al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, e può essere adottata per ogni violazione dei compiti e delle prerogative previste dallo Statuto, o a seguito di sanzioni o provvedimenti disciplinari, anche se adottati in sede cautelare.

Art. 13 Modifiche statutarie.

Il presente statuto potrà essere modificato solo a seguito di delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, con il voto favorevole espresso dai 2/3 dei suoi componenti.

Nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine, non è possibile adottare modifiche statutarie.

Il Presidente del C.d.A., entro 30 giorni dalla comunicazione della predetta delibera, dovrà curarne l'esecuzione, compiendo ogni attività necessaria per l'adeguamento dello Statuto

in conformità ad essa, mediante la stipula dell'atto pubblico e l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.

Art. 14 Scioglimento della Fondazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o indicazioni dell'organo sociale competente. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

F.to Paolo Vermiglio

Giovanni Spadaro teste

Antonella Cappuccio teste

notaio Silverio Magno